

Cause

Albanese e altri c. Italia – Prima Sezione – 25 aprile 2024 (ricorso 38583/13)

Azzano e altri c. Italia – Prima Sezione – 25 aprile 2024 (ricorso 53453/22)

Ragagnin c. Italia – Prima Sezione – 20 giugno 2024 (ricorso 58436/19)

Diritto a un processo equo – Lite definita dal giudice nazionale sulla base di una disposizione di legge entrata in vigore a contenzioso iniziato - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi – Sussiste.

Diritto di proprietà – Lite definita dal giudice nazionale sulla base di una disposizione di legge in materia previdenziale entrata in vigore a contenzioso iniziato, la quale tuttavia non abbia inciso sull'anzianità di servizio - Violazione dell'art. 1, Prot. 1 – Non sussiste.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo della parità delle armi nel processo, la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti.

Non viola l'art. 1, Prot. 1 la definizione del giudizio in materia previdenziale, da parte del giudice procedente, a motivo dell'entrata in vigore di disposizioni di leggi finanziarie italiane che hanno offerto interpretazioni autentiche delle norme rilevanti nei giudizi e portato alla soccombenza dei ricorrenti, ove ciò non finisca per incidere anche sull'anzianità di servizio e sul montante contributivo.

Fatto e diritto. I ricorsi riguardano casi nei quali le parti private, in diversi giudizi intentati contro l'INPS, sono risultate soccombenti in ragione dell'entrata in vigore – a contenzioso già iniziato – di disposizioni di legge interpretative delle norme che i vari giudici erano chiamati ad applicare e che hanno indotto i giudicanti a preferire l'interpretazione sfavorevole ai ricorrenti.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Agrati e altri c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 150) e *Maggio e altri c. Italia* del 2011 (su cui v. ancora il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 70) – ritiene che vi sia stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

Viceversa, in mancanza di prova adeguata, la Corte EDU non ravvisa violato l'art. 1 Protocollo 1, perché non appare essersi prodotto un pregiudizio sul calcolo dell'anzianità di servizio dei ricorrenti e sul loro montante contributivo.

La Corte EDU, nel caso *Albanese e altri*, assegna ai ricorrenti somme a titolo di danno, sia materiale sia morale.

Nel caso *Azzano* ritiene che l'accertamento della violazione sia motivo di soddisfazione sufficiente.

Nel caso *Ragagnin*, essendo invece stato provato il danno nel calcolo della pensione, la Corte EDU accerta la violazione dell'art. 1 Prot. 1 (e non anche dell'art. 6, comma 1, CEDU, poiché non invocato) e condanna l'Italia a versare all'erede del ricorrente (nel frattempo deceduto) 234 mila euro a titolo di danno patrimoniale e 5 mila per il danno morale (nulla per le spese, perché non dimostrate).